



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE
Tel. 041 989479 – 989582 • Fax 041 989663
e-mail: protocollo@ordinemedicivenezia.it

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli/le iscritti/e agli Albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

Art. 2

Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici Chirurghi e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi Albi.

Art. 3

Presentazione dell'istanza

Il soggetto interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza scritta in marca da bollo da € 16,00 da depositarsi in originale presso la segreteria dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, secondo il modulo facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento corredato dalla informativa sul trattamento dei dati dell'interessato.

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- Il preventivo rilasciato al/alla paziente ai sensi del d. p. r. 137/12 oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e il risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo articolo 8;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la qualificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita;
- l'espressa specificazione che il soggetto interessato ha acquisito il consenso privacy dal paziente nel quale ha specificato che i dati personali potranno essere trasmessi al soggetto terzo Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri Venezia, nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 14 del GDPR 679/2016.

Art. 5

Istituzione delle Commissioni

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'Albo Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, istituite con legge numero 409 del 24 luglio 1985, che appunto assegna loro le attribuzioni di cui alla lettera g) dell'art. 3 del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.

Art. 6

Responsabile del procedimento

L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile alla competente Commissione.

Il Presidente di Commissione può assumere la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/90, oppure assegnarla ad un componente della Commissione competente che procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove sia presente e ove ne sia possibile l'individuazione.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Presidente o il consigliere delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Su richiesta delle parti il Presidente o il consigliere delegato può esperire un tentativo di conciliazione con esclusivo riferimento alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto.

Art. 7

Consulenti

Le Commissioni operanti per materia, e per ciascuna di esse il rispettivo consigliere/a delegato/a, possono avvalersi del parere consultivo di esperti nella disciplina oggetto del procedimento scelti tra i/le colleghi/e dell'Ordine di chiara fama.

Art. 8

Elementi di valutazione

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:

- Numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- Volume documentale e spese documentate;
- Grado di complessità della prestazione professionale;
- Utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- Intervento di collaboratori;
- Trasparenza nei rapporti con il cliente

Art. 9

Astensione

Tutti/e i/le Componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso/a il/la Presidente o il/la Consigliere/a delegato/a e gli/le eventuali esperti/e hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.

Art. 10

Segreto d'ufficio e professionale

I/le Componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il/la Presidente o il/la Consigliere/a delegato/a e gli/le eventuali esperti/e sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'articolo 10 del vigente codice di deontologia medica.

Art. 11

Protezione dei dati personali

In osservanza del Regolamento (Ue) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), l'Ordine in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, fornirà all'interno della modulistica adottata, le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti, impegnandosi sin d'ora a proteggere i dati personali di ogni persona nel rispetto dell'identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Tale impegno sarà costantemente seguito dall'Ordine nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche, organizzative adeguate e politiche idonee, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Art. 12

Tentativo di conciliazione

Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del/della controinteressato/a, potrà svolgersi su richiesta degli/delle interessati/e un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, condotto dal/dalla Presidente o dal/dalla Consigliere/a delegato/a.

Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al/alla Consigliere/a delegato/a, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sul corrispettivo della prestazione professionale, deve essere redatto apposito verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo e le modalità di esecuzione dello stesso.

In caso invece di non riuscito accordo, il/la Consigliere/a delegato/a redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di loro in una intesa sulla quantificazione dell'onorario controverso.

Art. 13

Parere di congruità

Al termine dell'istruttoria, il/la Consigliere/a delegato/a presenta una relazione dell'attività svolta e il materiale raccolto agli atti alla Commissione competente affinché questa possa decidere circa il provvedimento adottare, nel termine fissato dal presente regolamento.

Il provvedimento finale potrà consistere nell'accoglimento totale o parziale o nel rigetto dell'istanza ricevuta ovvero nella presa d'atto dell'intervenuto accordo.

Il provvedimento emanato deve essere motivato anche in maniera succinta, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare la richiesta, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari al 5% dell'importo richiesto fino a € 516 ed il 2% sul rimanente.

Art. 14

Termini

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi fino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richiesta di integrazioni, dal momento della richiesta fino al deposito delle integrazioni stesse o fino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine rimane inoltre sospeso, previa dichiarazione del/della Consigliere/a delegato/a, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Ordine.

Art. 15

Tutele

Avverso provvedimento finale con il quale viene rigettata totalmente o parzialmente l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, nella seduta del 30/07/2019, con delibera n. 78, successivamente modificato nella seduta del 13.11.2019 con delibera n. 123 entra in vigore secondo i termini previsti dall'articolo 35 del DPR n. 221/50.

Spett.le Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Venezia

RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITA' SU PARCELLA

Alla Commissione per gli iscritti:

Albo Medici Chirurghi

Albo Odontoiatri

(barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _____

iscritto all'Albo _____ dei Medici Chirurghi al n° _____

degli Odontoiatri al n° _____

Residente a _____ Prov. (_____),

in Via/ Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel. _____ Cell. _____

E-Mail _____ PEC _____

Con domicilio professionale in _____

in Via/ Piazza _____ n° _____ CAP _____

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

dal _____ al _____ ha effettuato a favore del

/della paziente sig./sig.ra _____

residente in _____ Prov. (_____),

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____,

recapiti telefonici _____

le prestazioni professionali, indicate nel dettaglio che segue (che costituisce parte integrante della presente istanza), il cui onorario ha un importo complessivo pari a € _____

POICHE' IL /LA PAZIENTE RISULTA TUTTORA IN TUTTO O IN PARTE INSOLVENTE

CHIEDE

che codesta Commissione voglia esprimere il proprio parere circa la congruità degli onorari.

Ai fini che precedono, il/la sottoscritto/a _____

sotto la propria responsabilità e sempre consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (Art. 75 dpr 445/00), dichiara (Allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità):

1. di aver rilasciato al paziente ai sensi del DPR 137/2012 e dell'articolo 54 del vigente codice di deontologia medica, il preventivo delle prestazioni professionali da erogare, del quale allega copia alla presente;

in alternativa

che, nello specifico caso, vi sono stati idonei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, come da circostanziata relazione allegata alla presente;

2. di allegare una circostanziata relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento ai criteri di cui all'articolo 8 del "Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti";
3. che l'onorario per il quale si chiede il parere di questa Commissione riguarda le prestazioni di seguito dettagliate:

n°	Descrizione della prestazione	Onorario prestazione	Parte riservata alla Commissione
	Totale		
	Acconti percepiti		
	Somma residua		

Il/ la sottoscritto/a _____

infine dichiara di essere a conoscenza che

- i termini per la conclusione del procedimento di cui alla presente richiesta sono pari a 120 giorni;
- detti termini possono essere sospesi in caso di richieste da parte di codesta Commissione di integrazioni e/o chiarimenti, fino a che gli stessi non vengano resi;
- per il rilascio del parere qui richiesto è tenuto/a ai sensi dell'art. 4, Il comma, D. Lgs. del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, al pagamento di una tassa che codesto ordine ha determinato nella misura del 5% sui primi 516,00 euro e il 2% sul rimanente dell'onorario assentito;
- Sia la presente istanza che il conseguente parere sono soggetti ad imposta di bollo a suo carico.

Data _____

Firma _____

**INFORMATIVA BREVE PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/16
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In osservanza all'art. 12 e 13 del Regolamento Europeo n. 679/16, l'OMCeO della Provincia di Venezia, in qualità di "Titolare del Trattamento", Le fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali richiesti nell'istanza e in tutte le successive pratiche relative al suo profilo professionale, la cui acquisizione da parte del Titolare del Trattamento, è indispensabile per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ordine. Per rispondere a qualunque sua richiesta o esercizio di diritti il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell'articolo 37 del Regolamento il Responsabile della protezione dei dati, c.d. "Data Protection Officer", (nel seguito il "DPO") i cui dati di contatto sono forniti nella informativa estesa art. 13 pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine (**link al PDF dell'informativa estesa**)